

## DEDUCIBILITA' FISCALE DELLE DONAZIONI

### BENEFICI FISCALI

L'Associazione ONLUS "Volontari del Primo Soccorso Metropolitano" si è costituita con atto pubblico del notaio Paolo Silvestro in Roma, in data 03-02-2011.

I benefici fiscali per le persone fisiche e per le imprese che hanno effettuato liberalità in denaro o in natura nel corso del 2012 sono i seguenti.

**Le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura in favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui** (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). Rif. legislativo : art.14, decreto legge n. 35/2005 (decreto sulla competitività), L. 80 del 14/05/2005. Questa nuova deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall'importo erogato.

**In alternativa** alla deducibilità, sopra illustrata, **le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 19%** da calcolare su un importo massimo di erogazione di 2.065,83 euro;

**le imprese** (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Rif. legislativo : art.15, comma 1, e art.100, comma 2, del D.P.R. 917/86.

Quindi anche la persona fisica che effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrà valutare se è più conveniente fruire della nuova deduzione introdotta dal decreto legge sulla competitività oppure della detrazione d'imposta del 19%. Nel primo caso l'erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili tipo banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, conservando la documentazione attestante il versamento effettuato (es.: contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale). Non è quindi ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti.

Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari).

### **Per le donazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013:**

La detrazione compete quando le erogazioni sono effettuate a favore delle Onlus e di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite dalle fondazioni, dalle associazioni, dai comitati e dagli enti indicati in uno specifico D.P.C.M., nei Paesi non Ocse.

Sono previste percentuali progressivamente crescenti nel tempo (24% nel 2013 e 26% dal 2014) dell'importo detraibile delle erogazioni liberali a favore delle Onlus di cui all'art. 10, co. 1, 8 e 9, D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, qualora siano compiute da persone fisiche.

Rimangono, per contro, invariati sia la soglia massima annua sulla cui base va computata la detrazione in parola, sia l'obbligo di provvedere al versamento tramite strumenti tracciabili al fine di fruire del beneficio fiscale descritto. Si segnala che nessuna variazione interessa la deduzione delle liberalità in favore delle Onlus da parte delle imprese.

**AUMENTO dei BENEFICI FISCALI con DECORRENZA dal PERIODO d'IMPOSTA 2013:** nel presente intervento si fornisce un riepilogo del regime fiscale di detraibilità/ deducibilità in vigore dal 2013 per le erogazioni liberali a favore delle Onlus, con decorrenza dall'1.1.2013 (art. 15, co. 3, L. 96/2012, che ha aggiunto il co.1.1 all'art. 15, D.P.R. 22.12.1986, n. 917).

**Si ricorda che, per l'accesso all'agevolazione,** la donazione deve avvenire a favore di una Onlus di diritto (organizzazione di volontariato registrata, organizzazione non governativa riconosciuta idonea dal Ministero degli Esteri, cooperativa sociale e suoi consorzi, composti al 100% da cooperative sociali) o di

opzione a seguito di richiesta ed ottenimento dell'iscrizione presso l'Anagrafe tributaria unica delle Onlus.

**MODALITÀ e MISURA della DETRAZIONE/DEDUZIONE:** le persone fisiche che effettuano donazioni in denaro alle Onlus possono portare in detrazione dall'Irpef lorda una percentuale dell'importo erogato, pari al 24% per il periodo d'imposta 2013, e al 26% per il periodo 2014 e per i successivi, nei limiti dell'importo di e 2.065,83.

Invece, per le erogazioni in denaro delle imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali e via dicendo), spetta la deduzione integrale dal reddito di impresa per un ammontare non superiore ad e 2.065,83.